

**Oggetto: Comunicazione FLI su Regolamento UE 679/2016**

Il Parlamento Italiano ha conferito la Delega al Governo ad adottare uno o più Decreti Legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del **nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation)**, che come noto entrerà in vigore il 25 maggio 2018.

Il Governo nell'esercizio della Delega dovrà abrogare le disposizioni del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) che siano incompatibili con le disposizioni di cui al GDPR e modificare le norme del Codice Privacy al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni del Regolamento non direttamente applicabili.

Inoltre dovrà prevedere, se necessario, il ricorso a provvedimenti attuativi ed integrativi del Garante nell'ambito e per le finalità previste dal Regolamento, oltre ad adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice Privacy, l'attuale regime sanzionatorio penale e amministrativo, alle disposizioni del Regolamento.

Tuttavia, ad oggi il Governo Italiano non ha ancora esercitato la delega, ragione per la quale **trova attualmente integrale ed esclusiva applicazione il GDPR, che si applica a chiunque offre servizi, anche gratuiti, a persone che si trovano nell'Unione Europea (e quindi anche ai Logopedisti)**.

In buona sostanza il nuovo Regolamento Europeo introduce importanti novità in tema di trattamento dei dati personali, che sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; gli stessi sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Con il GDPR la c.d. "informativa" diventa uno strumento di informazione vero e proprio, che dovrà essere chiaro, breve e trasparente, redatto con linguaggio di impatto immediato e semplice, senza meri richiami e/o riferimenti normativi.

Inoltre dovrà essere specificata l'origine dei dati ed il tempo di conservazione previsto, con il termine di "scadenza" dei dati raccolti.

Per quanto attiene alle modalità di raccolta del consenso al trattamento, diversamente da quanto avviene attualmente (consenso espresso, dove all'utente è richiesto di barrare una casella per dare il suo consenso al trattamento dei dati) il nuovo GDPR introduce un approccio più chiaro e meno "formalista", prevedendo testualmente che *"il consenso dovrebbe essere espresso mediante un'azione positiva inequivocabile con la quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche elettronica, o orale"*.

Altro aspetto di rilievo è quello previsto in casi di fuga di dati in seguito ad attacco esterno, manomissione, etc. etc., in quanto la norma prevede l'obbligo di darne avviso tempestivo all'Autorità Garante: si tratta di un provvedimento che mira ad evitare il rischio – sempre più attuale – di una perdita di dati sensibili.

Questi, in breve, i punti principali del nuovo Regolamento; c'è da aggiungere che in attesa dell'adozione del Decreto Legislativo, che verrà adottato in ottemperanza alla delega di cui sopra, considerato che il Provvedimento sarà necessariamente suscettibile di incidere profondamente sulla materia in esame, gli addetti ai lavori ritengono sia improbabile che il Garante Italiano possa esercitare immediatamente le attività ispettive in merito; ciononostante, a decorrere dal 25 maggio 2018 il rischio legato ad azioni avviate da soggetti interessati resta immutato.

Su tali premesse la FLI, che come è noto attraversa un passaggio di mutamento istituzionale in vista della costituzione del nuovo Ordine Professionale di riferimento, in questa fase non può che **raccomandare ai propri iscritti di adeguarsi al testo del nuovo regolamento europeo ([CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO](#)) anche eventualmente rivolgendosi ad un professionista di fiducia.**

A tale ultimo riguardo, FLI, nella logica dei servizi offerti ai propri iscritti, ha valutato la proposta di ITALIANA ASSICURAZIONI, con la quale è attiva da anni la convenzione sulla polizza RC Professionale, per una ulteriore copertura assicurativa rivolta al singolo professionista, realizzata tramite la polizza FIREWALL, in relazione ai rischi incombenti in generale dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo. La polizza firewall non garantisce le sanzioni eventualmente erogate dagli enti preposti. Tale polizza individuale potrà liberamente essere acquistata dal singolo professionista, purché iscritto FLI, direttamente dal portale <https://www.myinsurer.it>

Le polizze RC Professionale e FIREWALL sono indipendentemente sottoscrivibili.